

GIUSTIZIA PENALE - conclusi

Legge 20 novembre 2006, n. 281, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, recante:

“Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche”.

(coproponenti: presidenza, giustizia, interno)

Approvato al Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006.

GAZZETTA UFFICIALE n. 271 del 21 novembre 2006

Il decreto-legge contrasta l'illegale detenzione di contenuti e dati relativi a intercettazioni illecitamente effettuate, l'uso di documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni e la diffusione indebita di dati o elementi concernenti i medesimi dati. Per illecita intercettazione o illecita acquisizione di dati si intendono quelle effettuate senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria. La norma prevede che venga disposta l'immediata distruzione da parte dell'autorità giudiziaria di tutti gli atti e i dati acquisiti ovvero anche solo illecitamente detenuti, sì da evitare la possibilità di una loro qualunque diffusione con conseguente pregiudizio per la riservatezza dei soggetti coinvolti. La norma prevede che, ai fini di conservazione della prova dei relativi dati, sia redatto verbale delle operazioni di distruzione, con la sola menzione degli elementi descrittivi e il divieto di riportare il contenuto delle captazioni illecite. Il codice di procedura penale viene modificato nel senso di consentire nel dibattimento la lettura dei verbali di distruzione di cui sopra. Nel decreto si prevede una nuova fattispecie di reato in relazione all'illecita detenzione degli atti o dei documenti indebitamente detenuti; per tale reato è prevista la reclusione da sei mesi a quattro anni, da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio

Legge 4 aprile 2007, n. 41, di conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 recante:

“Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche”.

(proponenti: politiche giovanili, interno, giustizia)

Approvato al Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2007.

GAZZETTA UFFICIALE n. 80 del 5 aprile 2007

Il Consiglio dei Ministri ha affrontato il tema della violenza connessa alle manifestazioni calcistiche, rinnovando il proprio cordoglio per la morte dell'ispettore Filippo Raciti. Questo tragico evento ha fatto emergere nella coscienza civile la richiesta di voltare pagina, con una energica e rigorosa opera di prevenzione e repressione di comportamenti particolarmente violenti che, in spregio degli ideali sportivi, hanno drammaticamente

connotato gli incontri di calcio con episodi di inaccettabile guerriglia urbana. Il Governo quindi ha deciso un immediato intervento normativo, recependo anche l'invito espresso dal Capo dello Stato e dal Parlamento; il decreto-legge prevede in particolare:

- partite a porte chiuse per gli impianti non ancora a norma;
- divieto di vendita in blocco di biglietti per i tifosi in trasferta;
- reclusione da uno a quattro anni per chi lancia o utilizza negli stadi o nelle immediate adiacenze razzi, bengala, petardi, fumogeni, bastoni od oggetti contundenti; la pena è aumentata in caso di danni alle persone e di sospensione della partita;
- reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 500 a 2000 euro per chi viene trovato in possesso dei predetti mezzi atti a offendere;
- l'ambito della flagranza ampliato a 48 ore per i delitti sopra illustrati;
- applicabilità delle misure di prevenzione (anche patrimoniali) anche a persone indiziate di aver agevolato manifestazioni di violenza;
- reclusione da cinque (anziché tre) a quindici anni per il reato di violenza a pubblico ufficiale commesso da gruppi con armi o mezzi atti a offendere;
- inasprimento del divieto per le società sportive di corrispondere agevolazioni a soggetti condannati o associazioni di cui fanno parte i medesimi soggetti (la sanzione amministrativa sarà da 20mila a 100mila euro);
- snellimento delle procedure per adeguare gli impianti.